

CONTENZIOSO

Conciliazione giudiziale

di **EVOLUTION**



La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente, all'Ente impositore o all'Agente della riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, sia per questioni di fatto che di diritto.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole previste per consentire la risoluzione tra le parti nel processo di primo e di secondo grado.

A decorrere dal **1° gennaio 2016**, la conciliazione giudiziale è stata profondamente **modificata** dal **D.Lgs. 156/2015**, che ha riformato l'[articolo 48 del D.Lgs. 546/1992](#) e introdotto gli articoli 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/1992.

A seguito delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 156/2015**, la **conciliazione giudiziale** può interessare le **controversie pendenti** sia **in primo** (anche quelle reclamabili, di importo inferiore ad euro 50.000) che **in secondo grado di giudizio**.

La disciplina prevede **due tipi** di **conciliazione giudiziale**:

- **fuori udienza**, quando, in pendenza di giudizio, le parti, con istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori, depositano l'accordo conciliativo raggiunto per la definizione totale o parziale della controversia.
- **in udienza**, quando una delle parti, fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, presenta istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Dalla conciliazione possono prodursi i seguenti effetti:

- **l'estinzione totale o parziale della causa**, a seconda che la **conciliazione** sia **totale o parziale**;

- la **riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge**, a seconda che la **conciliazione** sia avvenuta rispettivamente **in primo o secondo grado**.

Ai sensi dell'[articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) le somme dovute per effetto della conciliazione devono essere versate:

- entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo, in caso di conciliazione fuori udienza;
- entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione, in caso di conciliazione in udienza.

Le **somme dovute** possono essere versate in un'**unica soluzione** o in **forma rateale** in un massimo di:

- **8 rate trimestrali di pari importo**, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell'atto di conciliazione;
- **16 rate trimestrali di pari importo**, se le somme superano i 50.000 euro.

Ex [articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973](#) è possibile operare la **compensazione** di tali somme **con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** che il contribuente vanta nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Nei rapporti plurisoggettivi come nel caso di **litisconsorzio necessario**, da una parte, ci è chi ritiene che dovrebbe coinvolgere **tutti i litisconsorti**, a causa della **inscindibilità della lite**, e, dall'altra, vi è chi ritiene la **conciliazione giudiziale** potrebbe interessare **solo coloro che definiscano la lite**, con conseguente **prosecuzione del processo per gli altri**.

Nella conciliazione giudiziale le **spese di giudizio** sono **interamente addebitate alla parte che abbia rifiutato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo**, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto dell'accordo ad essa proposto.

In caso di **intervenuta conciliazione** le **spese del giudizio** saranno invece dichiarate **compensate, salvo diversa determinazione** delle parti nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k